

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

1. E' costituita l'**Associazione Scientifica Italiana per la Ricerca e l'Educazione nella Medicina del Sonno (ASSIREM)**.
2. L'Associazione – apartitica, asindacale e senza fini di lucro - associa soggetti operanti nel campo della medicina, della tutela della salute e dei rapporti sociali, ma anche semplici cittadini che condividano gli scopi dell'Associazione.

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Roma, in via GUIDO RENI, n. 42 cap: 00196
2. L'Associazione può costituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale, in quello comunitario ed extra-comunitario.
3. La sede dell'Associazione può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo e dovrà essere ratificata dalla prima assemblea successiva alla delibera.

Articolo 3 – Scopo Sociale

1. L'Associazione ha lo specifico scopo di favorire l'attività di ricerca nel campo della medicina del sonno, sia in autonomia che in collaborazione con Università, Società Scientifiche, Istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro, anche promuovendo il lavoro di giovani ricercatori mediante l'erogazione di borse di studio.
2. Si prefigge di sviluppare politiche di educazione sociale volte a valorizzare l'importanza del sonno per la salute e la qualità di vita delle persone.
In particolare, si propone di svolgere una funzione sociale verso categorie con particolare rischio quali i bambini i cui disturbi del sonno compromettono non solo lo sviluppo fisico ma anche mentale, con conseguenti disturbi comportamentali, riduzione delle prestazioni intellettive, scarso rendimento scolastico, condizioni di disagio sociale.
3. L'Associazione si propone di favorire l'attività di aggiornamento e di formazione professionale permanente e l'indispensabile supporto scientifico, anche attraverso Corsi di Educazione e Formazione Continua–ECM, sia frontali che FAD-Formazione a distanza- per assicurare una efficace prevenzione, diagnosi e terapia delle varie patologie correlate ai disturbi del sonno, di promuovere incontri e convegni a carattere territoriale, di livello provinciale, nazionale ed internazionale; di diffondere le iniziative, gli studi e le ricerche, i programmi e le proposte che emergeranno da tutte le sue attività sfruttando tutti i mezzi possibili di comunicazione.

Articolo 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Società
- b) dalle quote sociali, dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, pervenuti a qualsiasi titolo
- c) da quanto altro pervenuto alla stessa a qualsiasi titolo, nel rispetto delle normative vigenti in materia
- d) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;

Articolo 5 – Esercizio sociale e bilanci

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale di previsione da presentare - unitamente al programma dell'attività per il nuovo anno - all'Assemblea dei soci, per l'approvazione entro il mese di marzo, fatte salve le diverse disposizioni di legge. La presentazione del bilancio preventivo è facoltativa ma non obbligatoria.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Consiglio Direttivo presenta il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
4. I bilanci, di cui ai commi 2 e 3, debbono essere depositati presso la sede della Società almeno 15 giorni prima dell'adunanza assembleare per consentire la consultazione da parte degli associati.
5. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 6 – Soci

Possono essere soci ordinari della Società i soggetti privati e pubblici secondo quanto previsto dal presente articolo.

I soci si distinguono in:

- fondatori;
- ordinari;
- aggregati;
- onorari.
- corrispondenti

Sono **soci fondatori** coloro che sono intervenuti alla prima Assemblea dell'Associazione.

Sono **soci ordinari** i soggetti privati, persone fisiche e associazioni, che, condividendo le finalità della Associazione come indicate all'articolo 3, vengono ammessi come tali dal Presidente e ratificati nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

Sono **soci aggregati** i soggetti privati, persone fisiche e associazioni, che, simpatizzando con le finalità della Associazione come indicate all'articolo 3, vengono ammessi come tali dal Presidente e ratificati nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo, hanno diritto a partecipare alle attività della Associazione ed a ricevere le pubblicazioni da essa curate; tali soci possono chiedere di diventare soci ordinari.

Sono **soci onorari** i soggetti che - per professionalità ed esperienza maturate nell'ambito delle attività svolte nella medicina del sonno o per particolari meriti nei confronti della Associazione - vengano ammessi come tali dal Consiglio Direttivo. Il Presidente può nominare **soci corrispondenti** soggetti di nazionalità diversa dall'italiana che abbiano un curriculum professionale rispondente alle finalità della Associazione.

Articolo 7 – Soci e quota associativa

I soci **fondatori** e **ordinari** sono tenuti al pagamento della quota associativa, che viene determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo; con le stesse modalità viene determinato annualmente il contributo cui sono tenuti i Soci Aggregati. La quota se non deliberata si intende per quell'anno, di importo pari a zero.

Le quote annuali di adesione alla Associazione devono essere versate secondo i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, e non sono trasmissibili.

Articolo 8 – Soci e diritto di voto

I soci **fondatori** e **ordinari** hanno **parità di diritti**, compreso quello di voto alle Assemblee dell'Associazione.

I soci onorari, aggregati e corrispondenti non hanno diritto di voto.

Il diritto di voto può essere espresso una sola volta nel corso dell'Assemblea anche con procedura elettronica.

I soci contribuiscono al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone, secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti - deliberati dal Consiglio Direttivo - la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo la loro approvazione

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo limitato, fatto salvo il diritto di recesso.

Articolo 9 – Qualità di socio

La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Segretario Generale.

La qualità di socio si perde:

- a) **per recesso**, da notificare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società entro il 31 ottobre; esso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- b) **per decadenza**, a seguito di mancato versamento della quota associativa annuale.
- c) **per svolgimento di attività in contrasto** con le finalità dell'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo presa con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Articolo 10 – Organi della Associazione

1. Sono organi della Associazione:

- a. Assemblea dei soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Vice Presidente;
- e. Segretario Generale
- f. Il Tesoriere
- g. Il Comitato Scientifico

È espressamente esclusa la retribuzione delle Cariche Sociali

Articolo 11 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta dai soci fondatori e ordinari, qualunque sia il tempo della loro ammissione, e rappresenta l'universalità degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea assunte in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei Consiglieri e del Tesoriere.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea è convocata con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - spedito ad ogni socio almeno otto giorni prima della data fissata, utilizzando anche i sistemi di contatto telematici o altri mezzi tali da garantire idonee forme di pubblicità della convocazione. Vale anche la convocazione scritta per mail.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se è rappresentata almeno la maggioranza degli associati; ed in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno dopo almeno un'ora, qualunque sia la percentuale dei rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per deliberare modifiche del presente statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati e, in seconda convocazione, quello del cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente assistito dal Segretario.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale sintetico firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da dieci membri, nominati dall'Assemblea anche fra i soci onorari; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; esso nomina altresì un Segretario Generale ed il Tesoriere.

Qualora venissero a mancare uno o più componenti, il Presidente o, in caso di impossibilità, il Vice Presidente o il membro più anziano, convoca il Consiglio per la nomina dei sostituti. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo: poteri

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. In via esemplificativa, esso:

- a) predisporre il programma annuale delle attività, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
- b) convoca l'Assemblea dei soci
- c) ratifica per iscritto o a mezzo mail, l'ammissione di nuovi soci, effettuata dal Presidente, ed adotta provvedimenti di esclusione
- d) nomina i componenti del Comitato Scientifico, costituito ai sensi del successivo art. 20
- e) può apportare variazioni al bilancio, salvo a sottoporle, se l'importo supera il limite previsto dal regolamento, a ratifica della Assemblea nella prima riunione successiva
- f) emana regolamenti, direttive e note circolari per il funzionamento della Associazione;
- g) acquista e aliena beni mobili e immobili, accetta eredità e legati, determina l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione della Associazione
- h) stabilisce l'ammontare delle quote annue associative, in ragione della tipologia degli associati e delle dimensioni dell'ente
- i) sottopone all'Assemblea le modifiche dello Statuto
- j) sottopone all'Assemblea la ratifica della nomina dei Consiglieri, di cui al precedente art. 12
- k) delibera la definizione del logo dell'Associazione e le eventuali modifiche;
- l) delibera su ogni questione che non sia dal presente Statuto o dalla legge espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e relative delibere

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo lettera, fax o e-mail, da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, contenente l'ordine del giorno e le indicazioni di data, ora e luogo della riunione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza tra i presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale sintetico firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Qualora un Consigliere non partecipi a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo scritto portato a conoscenza anche a mezzo mail, decade automaticamente. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente della Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei Consiglieri e, in ogni caso, almeno una volta l'anno per la redazione dei bilanci di previsione e consuntivo.

Articolo 15 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di questi sono svolte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente ha anche gli stessi poteri che spettano al Tesoriere, qualora quest'ultimo sia impedito nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 16 – Segretario Generale

Il Segretario Generale; viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Svolge tutti gli atti necessari al funzionamento dell'Associazione ed allo svolgimento delle sue finalità statutarie, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in conformità alle direttive del Presidente.

Attua la parte organizzativa e l'articolazione della struttura operativa ed informa i soci sulle attività del Consiglio Direttivo.

E' Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ne redige i verbali e li sottoscrive con il Presidente.

Articolo 17 – Tesoriere

Il Tesoriere attende alla parte amministrativa e finanziaria dell'Associazione ed, a tale titolo, è investito dei poteri di ordinaria amministrazione.

Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative e degli altri proventi ed alla erogazione delle spese autorizzate.

Predispose il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione.

Dura in carica tre anni.

Articolo 18 – Gestione fondi

Il Presidente e/o il Tesoriere sono investiti, anche con firma libera e disgiunta fra loro, dei più ampi poteri per la gestione dei fondi a disposizione dell'Associazione, hanno facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive di qualsiasi genere.

Articolo 19 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, i cui membri sono nominati dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente, è presieduto da un'eminente personalità con dimostrata esperienza nella medicina del sonno; esso è composto da un numero di membri tali da rappresentare le diverse branche o specializzazioni della medicina.

I membri debbono possedere elevata e provata capacità professionale, attitudine e moralità tali da assicurare il più ampio e qualificato sostegno all'attività degli organi dell'Associazione nel perseguimento dello scopo sociale.

Il Comitato Scientifico si riunisce su richiesta del Presidente dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni:

- a) partecipa, se richiesto, alla predisposizione del programma annuale di attività della Associazione;
- b) contribuisce alla definizione dei contenuti delle attività di studio, ricerca e formazione;
- c) svolge attività consultiva finalizzata al migliore perseguimento dello scopo sociale;
- d) elabora in generale ogni possibile proposta per la migliore crescita della Associazione,
- e) esprime parere sulle pubblicazioni e le iniziative stampa programmate dall'Associazione

Articolo 20 – Sezioni

Possono essere costituite Sezioni Regionali ed Interregionali (costituite da iscritti all'Associazione residenti nelle rispettive aree geografiche) che hanno lo scopo di sviluppare sul territorio gli scopi dell'Associazione previsti nell'art. 3.

Il Consiglio Direttivo disciplina, su proposta del Presidente, con apposito regolamento le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle Sezioni dell'Associazione.

Articolo 21 – Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina fino ad un massimo di tre liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, spetta al Presidente della Associazione o al Consiglio Direttivo chiedere all'autorità competente la nomina dei liquidatori.

Quanto residuerà, a seguito e al netto del costo della procedura di liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori stessi, in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea.

Articolo 22 – Rinvio

L'Organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione saranno disciplinati da regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

ASSIREM

Via Guido Reni 42
00196 Roma
Tel. 06.21118760
E-mail: info@assirem.it